

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GOLD WING CLUB

Montiano, 1° dicembre 2007.

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita tra i club aderenti al presente statuto e al regolamento interno un'associazione denominata Federazione Italiana dei Gold Wing Club, denominata di seguito:

”FEDERAZIONE ITALIANA GOLD WING CLUB”, marchio registrato, con logo “FIGWC”.

La durata dell'associazione è illimitata e il suo esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

Qualunque Gold Wing Club italiano, associazione motociclistica apolitica e aconfessionale, non avente scopo di lucro, che condivida gli scopi della FIGWC e lo spirito della GWEF, può federarsi alla FIGWC.

La Federazione Italiana Gold Wing Club, qui di seguito denominata “FIGWC”, si compone di associazioni affiliate secondo le normative vigenti, all'interno di tutto il territorio nazionale, di cui i membri Federali siano obbligatoriamente possessori di una motocicletta Honda di tipo Gold Wing, qualunque sia il modello, e paghino una quota annuale, e di membri Simpatizzanti, non in possesso di una motocicletta o in possesso di motocicletta diversa per marchio o modello dalla Honda di tipo Gold Wing, e paghino una quota annuale.

Il numero di associazioni in relazione alla territorialità sarà definito e trattato dal regolamento.

Il regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Federale.

La FIGWC ha come scopo:

1. creare legami di amicizia, solidarietà e aiuto reciproco tra le differenti associazioni affiliate che la compongono, nonché tra i membri delle stesse associazioni;
2. organizzare e promuovere lo sport moto turistico, visite turistiche e culturali;
3. favorire la creazione di associazioni di possessori di Honda Gold Wing, agevolare la loro formazione e vegliare sull'armonia del loro buon funzionamento.

ART. 3 – SEDE SOCIALE

La sede sociale della FIGWC è in Montiano (FC), via Broccolo, 122.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale.

ART. 4 – ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE

Le attività della FIGWC sono in particolare:

1. L'organizzazione e la promozione di tutte le manifestazioni rientranti nell'ambito motociclistico, in particolare un raduno internazionale annuale.
2. La promozione e la diffusione dell'immagine e del marchio della FIGWC.
3. L'aiuto tecnico finanziario e morale alle associazioni affiliate tramite tutte le modalità appropriate.
4. La gestione di un servizio di informazione relativo alle moto di tipo Gold Wing.
5. L'edizione e la pubblicazione di tutti i documenti, bollettini, o riviste concernenti le attività della federazione e delle associazioni affiliate.
6. L'intrattenimento di relazioni con le federazioni o i club stranieri in rapporto alla moto.
7. L'intrattenimento di relazioni con il rappresentante del costruttore.
8. La diffusione presso le associazioni affiliate dei vari articoli marchiati col logo della

FIGWC.

Per la creazione di questi strumenti la federazione può creare degli organismi aggiuntivi.

ART. 5 - AFFILIAZIONE DI NUOVE ASSOCIAZIONI

Per diventare membri della Federazione, le associazioni dovranno:

1. Avanzare richiesta di affiliazione al Consiglio Direttivo Federale.
2. Rispondere ai criteri definiti nel presente statuto e nei regolamenti interni e accettarli.
3. Disporre di uno statuto e di un regolamento interni in accordo con quelli della Federazione e approvati da quest'ultima.
4. Versare alla Federazione una quota annuale.
5. Potranno essere iscritti o meno alla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).
6. Fornire alla FIGWC tutti i dati dei propri associati e comunicare ogni variazione degli stessi (rispettando le normative vigenti in materia).

In caso di accettazione della candidatura da parte della Federazione, l'insieme dei documenti inviati dall'associazione sarà conservato dalla Federazione stessa.

In caso di rifiuto dell'affiliazione, la Federazione non sarà tenuta a dare giustificazioni relative al rifiuto. In questo caso l'eventuale versamento forfetario per spese di dossier sarà rimborsato dalla Federazione all'associazione candidata e i restanti documenti richiesti all'atto della candidatura saranno restituiti all'associazione.

ART. 6 – DECADENZA DELL’AFFILIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Il titolo di associazione affiliata si perde:

1. Per rinuncia dell'associazione affiliata. In questo caso la quota versata resta alla Federazione.
2. Per morosità, dichiarata dal Consiglio Direttivo Federale.
3. Per esclusione motivata.
4. Per mancato adeguamento alle vigenti leggi in materia.
5. In caso di mancato rispetto degli statuti o dei regolamenti della FIGWC o delle associazioni affiliate.

Negli ultimi tre casi la decadenza è pronunciata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto.

ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale della Federazione è composta come segue:

1. Consiglio Direttivo Federale (dispone di sette voti).
2. Associazioni affiliate (tre voti per ogni associazione).
3. Ogni Associazione affiliata in ragione del numero dei suoi tesserati potrà partecipare all'Assemblea Generale con un numero di partecipanti aggiuntivo come di seguito riportato:
 - Numero di membri federali compresi tra 25 e 49: un voto aggiuntivo;
 - “ “ compresi tra 50 e 99: due voti aggiuntivi;
 - “ “ 100 o più: tre voti aggiuntivi.

I voti saranno espressi da soci dell'associazione, designati dell'associazione stessa.

Tali designazioni sono effettuate, dal Club affiliato, al momento dell'affiliazione, e restano valide fino a nuova comunicazione.

Il numero di voti in Assemblea Generale, di cui dispone ciascuna associazione affiliata, è stabilito dal Consiglio Direttivo Federale (al quale le associazioni affiliate trasmettono gli elementi di calcolo necessari), al più tardi una settimana prima dalla data assembleare fissata.

La decisione del CDF è trasmessa a ciascun Presidente dell'associazione affiliata.

L'aggiornamento di questi voti attribuiti può avvenire, in via eccezionale, all'inizio dell'Assemblea

Generale su richiesta delle associazioni, dopo la presentazione della documentazione, da cui risultino eventuali recenti iscrizioni, ancora in fase di registrazione presso la sede federale, e dopo la votazione per alzata di mano dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo Federale non può partecipare alle votazioni dell'Assemblea Generale concernenti la propria gestione.

I membri delle associazioni affiliate possono assistere all'Assemblea Generale della Federazione a titolo di osservatori.

Può ugualmente assistere all'Assemblea, senza diritto al voto, chiunque sia invitato, perché ritenuto utile alla discussione, dal Presidente della Federazione.

I voti per corrispondenza non sono ammessi.

Ognuno dei designati all'Assemblea Generale può delegare un altro dei designati della propria associazione; un membro del Consiglio Direttivo Federale può delegare solo un altro membro del Consiglio stesso; nessuno può ricevere più di una delega.

La stessa persona può partecipare all'Assemblea Generale sia a titolo di membro del Consiglio Direttivo Federale che di rappresentante di un Club Federato; in questo caso può ricevere una delega per ognuno dei due profili.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ai fini del conteggio sono comprese le schede bianche e sono escluse le schede nulle.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Federazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno nella data fissata dal Consiglio Direttivo Federale.

L'Assemblea inoltre si riunisce ogni volta che la sua convocazione è richiesta dal Consiglio Direttivo Federale o da almeno un terzo dei club affiliati alla Federazione.

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo Federale.

Le convocazioni dell'Assemblea Generale, sia ordinarie che straordinarie, sono comunicate assieme con l'ordine del giorno a tutti i club aventi diritto e ai membri del Consiglio Direttivo Federale almeno 15 giorni prima della riunione. Per le comunicazioni è sufficiente l'invio di un'e-mail. Ai fini della pubblicità verso tutti i soci dei Club Federati, la convocazione è pubblicata sul sito della FIGWC (www.figwc.org).

L'Assemblea Generale definisce, orienta e controlla la politica generale della Federazione. Essa delibera sulla gestione del CDF, sulla situazione, morale, tecnica e finanziaria della Federazione.

Essa delibera sui conti degli esercizi chiusi.

Essa delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Essa procede, se necessario, all'elezione del CDF.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Federale (CDF).

Il CDF potrà avvalersi, quando particolari esigenze lo richiedano, di consulenze tecniche esterne allo stesso.

Ogni membro del CDF ha diritto ad un voto.

Il voto dei Consiglieri potrà essere esercitato anche per delega; un membro del Consiglio Direttivo Federale può delegare solo un altro membro del Consiglio stesso; nessuno può ricevere più di una delega.

Il CDF esercita l'insieme dei compiti che il presente statuto non attribuisce all'Assemblea Generale.

I membri del CDF, sono eletti per scrutinio segreto dall'Assemblea Generale per la durata di tre anni (relativamente al primo mandato) e due anni per i mandati successivi.

Il CDF è composto da 7 membri, rieleggibili.

Le candidature dei membri del Consiglio Direttivo Federale sono proposte con una o più liste complete per le cariche di:

- Presidente, investito dei più ampi poteri
- Vice Presidente
- Segretario
- Quattro Consiglieri

Le liste dei candidati dovranno essere inviate, anche per e-mail, al Segretario Federale o, in sua mancanza, ad un membro del CDF in carica, almeno un mese prima della data dell'Assemblea Generale.

Per essere eletta, una lista deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno e la maggioranza relativa al secondo.

Il voto verterà sulla lista completa; ogni scheda non regolare sarà considerata nulla.

I membri del Consiglio Federale non possono ricevere alcuna retribuzione in ragione delle funzioni a loro affidate.

Ogni anno il CDF è tenuto a redigere alle associazioni affiliate un rapporto morale e un rapporto finanziario.

L'Assemblea Generale può porre fine al mandato del Consiglio Direttivo Federale prima del suo termine normale attraverso un voto, sussistendo le condizioni qui di seguito elencate:

1. L'Assemblea generale deve essere convocata per questo scopo su domanda di almeno un terzo dei Club affiliati. La riunione dell'Assemblea Generale dovrà aver luogo nei due mesi successivi alla richiesta.
2. La revoca del CDF dovrà essere votata dalla maggioranza assoluta dei votanti, comprese le schede bianche ed escludendo quelle nulle.

Il CDF si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dal Presidente della Federazione.

Un CDF straordinario dovrà essere obbligatoriamente riunito su richiesta di almeno metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del CDF non sono valide se non sono presenti, personalmente, almeno tre dei suoi membri. Ogni Consigliere può ricevere solo una delega da un altro consigliere, nel caso in cui quest'ultimo non partecipi alla riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Federale possono avvenire anche con modalità telematiche (p.e. a mezzo e-mail, forum riservati, Skype).

I compiti del CDF sono i seguenti:

1. Vegliare sull'applicazione degli statuti e del regolamento interno della Federazione, e di prevederne le evoluzioni.
2. Procedere all'esame delle candidature proposte da nuove associazioni e deliberare sulla loro affiliazione.
3. Dare indicazioni ai Club Federati circa le prospettive future riguardanti la Federazione.
4. Decidere l'ammontare delle adesioni annuali.
5. Discutere e votare il budget, nonché i conti preparati dal Segretario.
6. Fissare le spese di trasferta e soggiorno dei propri membri.
7. Prendere le decisioni su tutte le questioni concernenti la vita della Federazione.
8. Pronunciare la radiazione di società affiliate per motivi disciplinari.

ART. 9 – RISORSE

Le entrate annuali della Federazione comprendono:

1. Le quote delle associazioni affiliate.
2. I ricavi delle manifestazioni organizzate dalla Federazione per suo proprio conto.

3. I ricavi percepiti per servizi resi
4. Le risorse create a titolo eccezionale
5. Le donazioni e le sovvenzioni ricevute a qualsiasi titolo.
6. Le sponsorizzazioni.

Gi eventuali utili non potranno essere distribuiti ai membri della Federazione.

La contabilità della Federazione è tenuta conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Detta contabilità stabilisce annualmente un conteggio del risultato dell'esercizio e un bilancio.

ART. 10 – MODIFICAZIONE DEGLI STATUTI E SCIoglimento

Lo Statuto Federale può essere modificato dall'Assemblea Generale su proposta del CDF, o su richiesta di più di metà dei membri di cui si compone l'Assemblea Generale. Nel calcolo si tengono presenti i voti aggiuntivi, come da ultima comunicazione ufficiale.

Nell'uno e nell'altro caso, la convocazione è accompagnata da un ordine del giorno menzionando le proposte di modifica ed è inviata 15 giorni almeno prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale non può sancire lo scioglimento della Federazione, a meno che essa non sia convocata specificamente a questo scopo.

In caso di scioglimento, l'Assemblea designa uno o più commissari incaricati di liquidare i beni della Fondazione.

Essa stabilisce che l'attivo netto vada:

1. In primo luogo ai Club associati.
2. Ad un'altra o ad altre associazioni designate per voto dell'assemblea.
3. A un ente caritatevole.

Il voto dell'Assemblea Generale si svolge conformemente all'articolo 7 del presente statuto.

Modificato a Montesilvano (PE) l'8.11.2008.